



Regione Liguria – Giunta Regionale

| | |
|---------------------------|---|
| Oggetto | Bando per la selezione di barche idonee alla realizzazione di campagne annuali di pesca sperimentale con la “sciabica da natante” nell’ambito della GSA9 e modalità di presentazione delle candidature (D.G.R. n. 1859/2025). |
| Tipo Atto | Decreto del Direttore Generale |
| Struttura Proponente | Settore Politiche agricole e della pesca |
| Dipartimento Competente | Direzione generale Agricoltura, aree protette e natura |
| Soggetto Emanante | Federico MARENCO |
| Responsabile Procedimento | Mirvana FELETTI |
| Soggetto Responsabile | Federico MARENCO |

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett.E punto 1 dell’allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. 1166/2023

Elementi di corredo all’Atto:

- Allegati, che ne sono parte integrante e necessaria
-

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATI:

- il Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 *“relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il Regolamento (CE) n. 1626/94”*;
- il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 *“relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio”*;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante *“Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio”* e relativi regolamenti delegati e di esecuzione;
- il Regolamento (UE) n. 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, *“relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 2019/2006, (CE) n. 1224/2009 e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio”*;

ATTESO che le disposizioni sopra citate hanno inciso pesantemente su alcune tipologie di pesca storicamente praticate in Liguria quali, ad esempio, la pesca del rossetto, la pesca del cosiddetto “bianchetto” e la pesca con la sciabica da natante, che rivestivano una notevole importanza economica, culturale e gastronomica a livello regionale, in quanto consentivano adeguati guadagni a famiglie monoreddito durante il periodo invernale, in cui gli operatori della piccola pesca artigianale non possono praticare le pesche di alto mare;

DATO ATTO che il comma 7 dell'articolo 9 del sopra citato Reg. CE n. 1967/2006 prevede che uno Stato membro possa concedere una deroga per queste tipologie di pesca, purché rientrino in un *“Piano di Gestione”* di cui all'articolo 19 di detto Regolamento, a condizione che la pesca sia altamente selettiva, abbia un effetto trascurabile sull'ambiente marino e non sia effettuata in habitat protetti;

RICHIAMATE:

- la decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2022) 4787 del 15/07/2022 che approva il programma *“Fondo europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura e i successivi decreti ministeriali di attuazione”*;

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1859 del 12/03/2025 con la quale, nell'ambito della Strategia di Sviluppo Locale (SSL) del GAL FISH Liguria, è stato approvato lo schema di accordo di collaborazione con la Camera di Commercio delle Riviere e l'Università degli Studi di Genova, per la realizzazione del progetto di ricerca denominato "Ricerche di base e monitoraggi per la predisposizione di proposte di Piani di Gestione per la pesca del "pesce azzurro" (inclusa la pesca del bianchetto), dei "gamberi di profondità" (*A. antennatus*, *A. foliacea*) e per l'utilizzo della Sciabica"
- la deliberazione del Consiglio Regionale n. 6 del 10/3/2026, con la quale è stato approvato il "*Programma Regionale della Pesca e dell'Acquacoltura*" per il triennio 2026-2028, che prevede:
 - al paragrafo 5.1.2 "Rafforzamento della Governance", lo "sviluppo di Piani di gestione per sistemi di cattura/specie demersali" nell'area del Mar Ligure, nell'ambito della GSA 9 (comprendente il Mar Ligure e l'Alto Tirreno),
 - al punto 4 delle relative Azioni regionali, recante "Altri Piani di Gestione", la sperimentazione per l'utilizzo in deroga della sciabica da natante;

CONSIDERATO che, con i suddetti provvedimenti, la Regione Liguria intende adottare, nel rispetto delle disposizioni unionali, provvedimenti finalizzati alla predisposizione di proposte di Piani di Gestione per la pesca e, in particolare, predisporre una proposta di Piano di Gestione per la pesca con la sciabica da natante nell'ambito della GSA9, da sottoporre all'esame della Commissione Europea, finalizzato ad ottenere una deroga comunitaria per tale tipologia di pesca, ai sensi della normativa sopra richiamata al fine di poter nuovamente effettuare questa tipologia di pesca;

ATTESO che, come disposto dal Reg. (UE) n. 2019/1241, per poter predisporre la proposta di Piano di Gestione per la pesca con la sciabica da natante, è necessario avviare una sperimentazione (della durata di 2 anni) consistente nella realizzazione, fra l'altro, di campagne di pesca sperimentale annuali con la sciabica, nelle zone principalmente interessate a questa tipologia di pesca (Mar Ligure), al fine di verificare i tempi, luoghi e modalità di pesca e per acquisire ulteriori dati sulla composizione in specie del pescato e sulla struttura demografica delle specie bersaglio e del *by-catch*. Le imbarcazioni autorizzate alla sperimentazione saranno dotate di giornali di cattura di pesca realizzati *ad hoc* per l'acquisizione di dati scientifici ed economici. I dati raccolti serviranno per elaborare indici di cattura per unità di sforzo (kg/giorno/barca), stimare la selettività dell'attrezzo, i tassi di mortalità totale delle specie catturate e valutarne lo stato di sfruttamento; dalle informazioni ottenute sarà quindi possibile predisporre la proposta di Piano di Gestione per la pesca con la sciabica da natante nell'ambito della GSA9, da sottoporre all'esame della Commissione Europea per ottenere una deroga comunitaria per tale tipologia di pesca;

ATTESO altresì che, per poter avviare la sperimentazione, il suddetto Regolamento (UE) n. 2019/1241 dispone che occorra procedere alla selezione di n. 6 (sei) unità da pesca commerciale - da individuare tra quelle che risultavano in possesso di una regolare autorizzazione di pesca con l'attrezzo sciabica rilasciata dal Ministero durante l'ultima stagione di pesca (2010) prima dell'entrata in vigore del regolamento Mediterraneo (Reg. (CE) n. 1967/2006), da comunicare tempestivamente al MASAF al fine di ottenere la necessaria autorizzazione. Tra queste, occorre inoltre individuare ulteriori criteri e requisiti

necessari per garantire la continuità della sperimentazione, nonché per garantire la rappresentatività della stessa sull'intero areale ligure;

RITENUTO pertanto opportuno e necessario stabilire:

- i criteri per l'individuazione di n. 6 (sei) imbarcazioni idonee alla sperimentazione in questione, da individuare tra quelle che risultavano in possesso di una regolare autorizzazione di pesca con l'attrezzo sciabica rilasciata dal Ministero durante l'ultima stagione di pesca (2010), nonché requisiti specifici per garantire la continuità della sperimentazione e la rappresentatività della stessa sull'intero areale ligure,
- le modalità per la presentazione delle candidature stesse da parte dei soggetti titolari delle imbarcazioni risultate idonee, secondo quanto disposto dal bando allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATO, infine, l'art. 4 della legge regionale 6 aprile 2022, n. 4 recante "Disciplina dell'organizzazione amministrativa e della dirigenza della Regione Liguria" che dispone, al comma 2, che ai dirigenti compete l'adozione di operazioni amministrative, degli atti e dei provvedimenti amministrativi, inclusi quelli che impegnano la Regione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo;

DATO ATTO che il presente atto rientra tra i provvedimenti di competenza del Direttore Generale in quanto trattasi di atto di carattere tecnico che non contiene elementi di discrezionalità in quanto attuativo di quanto previsto dalla D.G.R. n. 1859/2025 e nel rispetto del Programma Regionale della Pesca e dell'Acquacoltura, approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 6 del 10/3/2026

DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate:

- 1) di approvare il "Bando per la selezione di barche idonee alla realizzazione di campagne annuali di pesca sperimentale con la sciabica in Mar Ligure (GSA9) e modalità di presentazione delle candidature", allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, contenente:
 - i criteri per l'individuazione delle 6 (sei) imbarcazioni idonee alla candidatura per la sperimentazione in questione, da individuare tra quelle che risultavano in possesso di una regolare autorizzazione di pesca con l'attrezzo sciabica da natante rilasciata dal Ministero durante l'ultima stagione di pesca (2010), nonché i requisiti specifici per garantire la continuità della sperimentazione e la rappresentatività della stessa sull'intero areale ligure,
 - le modalità per la presentazione delle candidature stesse da parte dei soggetti titolari delle imbarcazioni risultate idonee;
- 2) di procedere alla pubblicazione del bando, di cui al precedente punto 1), sul sito web della Regione Liguria e sul sito www.agriligurianet.it;

- 3) di stabilire che le domande devono essere spedite a mezzo PEC, o tramite raccomandata A/R, o presentate a mano entro il termine perentorio del 31 maggio 2026, ore 13.00;
- 4) di dare mandato al Funzionario incaricato di Elevata Qualificazione del Settore Politiche agricole e della Pesca della Direzione Generale dell'Agricoltura, delle Aree Protette e della Natura, di:
 - a) approvare con proprio atto amministrativo eventuali modifiche non sostanziali alla modulistica per la presentazione delle candidature allegata al Bando di cui al precedente punto 1);
 - b) effettuare l'istruttoria amministrativa delle domande pervenute e procedere all'approvazione della relativa graduatoria.
- 5) Di dare atto che dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso straordinario entro 120 giorni dalla sua notifica, comunicazione o pubblicazione.

BANDO PER LA SELEZIONE DI BARCHE IDONEE ALLA REALIZZAZIONE DI CAMPAGNE ANNUALI DI PESCA SPERIMENTALE CON LA SCIABICA NEL MAR LIGURE (GSA 9) E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Finalità e obiettivi

La Regione Liguria intende predisporre una PROPOSTA DI PIANO DI GESTIONE PER LA PESCA CON LA SCIABICA nell'ambito della GSA9, da sottoporre all'esame della Commissione Europea, finalizzato ad ottenere una deroga comunitaria per tale tipologia di pesca, vietata dal 2010.

Per poter predisporre la proposta in questione, è necessario avviare una sperimentazione (della durata massima di 2 anni) consistente nella realizzazione di campagne di pesca sperimentale con la sciabica da natante, nelle zone principalmente interessate a questa tipologia di pesca (Mar Ligure). Lo scopo principale è quello di verificare i tempi, luoghi e modalità di pesca e per acquisire ulteriori dati sulla composizione in specie del pescato e sulla struttura demografica delle specie bersaglio e del *by-catch*.

Le campagne di pesca sperimentale saranno condotte nel periodo compreso tra ottobre e aprile a cavallo tra due annualità (2026-27 e 2027-28), secondo le modalità previamente concordate con il gruppo di ricerca responsabile del monitoraggio scientifico.

Le imbarcazioni autorizzate saranno dotate di giornali di cattura cartacei realizzati *ad hoc* in cui dovranno obbligatoriamente essere indicati i quantitativi pescati (specie bersaglio e by catch), il numero di cale effettuate, l'orario inizio-fine cala, l'area di pesca, le caratteristiche tecniche e dimensionali dell'attrezzo di pesca come riportate nella scheda tecnica fornita dal gruppo di monitoraggio, nonché il dato socio-economico (prezzo di vendita dettaglio/ingrosso, età richiedente, numero addetti).

I dati raccolti nel corso della sperimentazione serviranno per elaborare indici di cattura per unità di sforzo (kg/giorno/barca), per stimare la selettività inter- ed intraspecifica, per stimare tassi di mortalità totale, e, incrociandoli con le informazioni già disponibili, per valutare lo stato di sfruttamento delle principali specie bersaglio di questa tipologia di pesca in Liguria (GSA 9) che normalmente era indirizzata a diverse specie di pesci (zerro, boga, sugarello, pagello ecc).

Dalle informazioni ottenute sarà quindi possibile predisporre la PROPOSTA DI PIANO DI GESTIONE PER LA PESCA DELLA SCIABICA per la Liguria (GSA9), da sottoporre all'esame della Commissione Europea per ottenere una deroga comunitaria per tale tipologia di pesca.

Fatta questa necessaria premessa, al fine di poter avviare la sperimentazione in tempi rapidi, così come indicato all'articolo 25 del Reg. (UE) n. 1241 del 20 giugno 2019, è necessario procedere alla selezione di un numero non superiore a 6 (sei) unità da pesca professionale da individuare tra quelle che risultano, ad oggi, in possesso di una licenza di pesca in corso di validità autorizzata al sistema SCIABICA (attrezzo: SCIABICA DA NATANTE).

Tra queste, occorre inoltre individuare ulteriori criteri e requisiti necessari per garantire la continuità della sperimentazione, nonché per garantire la rappresentatività della stessa sull'intero areale ligure.

Il presente documento stabilisce, pertanto, i criteri per l'individuazione delle 6 (sei) imbarcazioni idonee alla candidatura per la sperimentazione in questione, nonché le modalità per la presentazione delle candidature stesse da parte dei soggetti titolari delle imbarcazioni risultate idonee.

Per l'attività di cui sopra non è previsto alcun rimborso; resta ferma la possibilità, per le imbarcazioni selezionate, di procedere alla vendita del prodotto pescato nel rispetto della normativa vigente.

1 - Criteri di ammissibilità

| SOGGETTI AMMISSIBILI |
|---|
| Pescatori professionali |
| Armatori di imbarcazioni da pesca professionale |
| CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE |
| L'imbarcazione da pesca professionale è iscritta nel Registro comunitario nonché in uno dei Compartimenti marittimi liguri |
| L'imbarcazione da pesca professionale risulta in possesso di una regolare autorizzazione di pesca con l'attrezzo sciabica a far data dal 2010 |
| L'imbarcazione da pesca professionale è in armamento |
| L'imbarcazione non ha commesso una infrazione grave nel corso dell'anno precedente la presentazione della lettera di candidatura |

2 - Modalità e termini di presentazione delle candidature

La lettera di candidatura, in originale e in carta semplice, deve essere compilata e sottoscritta dal/dai richiedente/i ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, utilizzando il modello di cui all'allegato A.

La lettera di candidatura deve essere indirizzata a **Regione Liguria, Settore Politiche Agricole e della Pesca** e inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) della Regione Liguria:

protocollo@pec.regione.liguria.it

Nell'oggetto della PEC deve essere riportata la seguente dicitura "***Sperimentazione della Sciabica da natante da pesce – candidatura***".

Le lettere di candidatura devono essere presentate **entro il 31 maggio 2026**; a tal fine fa fede la data di invio della PEC.

Le lettere di candidatura presentate dopo il predetto termine saranno ritenute "non ricevibili".

3 - Documentazione richiesta per accedere alla misura

I soggetti che intendono partecipare alla selezione dovranno presentare la Lettera di Candidatura (allegato A) sottoscritta dal titolare/legale rappresentante e corredata di copia di un documento di identità in corso di validità.

I richiedenti potranno allegare ogni altra documentazione atta a dimostrare il possesso dei criteri di selezione indicati al successivo paragrafo 4.

4 - Criteri di selezione

Di seguito si riportano criteri di selezione per l'individuazione delle 6 (sei) imbarcazioni idonee alla sperimentazione triennale:

| N | CRITERI DI SELEZIONE | PUNTEGGIO ASSEGNATO | PESO su 100 |
|----------|--|----------------------------|--------------------|
| | Possesso di una valida licenza di pesca con la sciabica da natante | Punti 10 | 30 |

| | | | |
|---|--|--|----|
| 2 | Il richiedente ha partecipato sta partecipando a progetti di ricerca sulla sperimentazione con la sciabica da natante o sperimentazione di attrezzi più selettivi per la riduzione delle catture accessorie. | Punti 2 per ogni anno fino ad un massimo di punti 10 | 30 |
| 3 | Possesso dell'autorizzazione ministeriale per la pesca del novellame di Sardina antecedente il 2010 ovvero del permesso per la pesca del Rossetto successivo alla stagione di pesca 2011/2012. | Punti 0.5 per ogni anno fino ad un massimo di punti 10 | 10 |
| 4 | Minore età del richiedente ovvero minore età media dei componenti dell'organo decisionale | 20-30 – punti 5 31-40 – punti 4 41-50 – punti 3 51-60 – punti 2 > 60 - punti 1 | 10 |
| 5 | Capacità di pesca dell'imbarcazione calcolata come prodotto del Tonnellaggio (GT) per la Potenza (kW) | < 20 – punti 5 21-29 – punti 4 30-39 – punti 3 40-49 – punti 2 > 50 - punti 1 | 10 |
| 6 | L'unità da pesca è stata armata per almeno 90 giorni all'anno nel corso dei due anni precedenti (2024-2025) l'anno di presentazione della domanda. | > 180 – punti 5 161-180 – punti 4 141-160 – punti 3 121-140 – punti 2 > 90 - 120 - punti 1 | 5 |
| 7 | Il richiedente ha partecipato o sta partecipando ad attività di recupero di rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune | Punti 1 per ogni anno fino ad un massimo di punti 5 | 5 |

5 - Valutazione istruttoria

5.1 - Ricevibilità

Il Settore Politiche agricole e della Pesca procede alla:

- ricezione delle lettere di candidatura;
- acquisizione del numero di protocollo, della data e ora di ricezione di tutte le lettere di candidatura pervenute.

Per verificare la ricevibilità della lettera di candidatura presentata, il Responsabile del procedimento del Settore Politiche agricole e della Pesca verifica:

- i tempi e le modalità di presentazione della domanda;
- la completezza dei dati riportati in domanda e la sua sottoscrizione.

L'assenza di uno solo dei requisiti di cui ai punti precedenti comporterà la non ricevibilità della domanda con conseguente comunicazione al richiedente delle motivazioni di esclusione ai sensi della legge regionale 56/2009.

Le Domande ritenute ricevibili sono poi sottoposte all'esame di ammissibilità.

5.2 – Ammissibilità e Graduatoria

Il Settore Politiche agricole e della Pesca procede alla valutazione delle lettere di candidatura entro 10 giorni dalla data di assunzione delle stesse al sistema di Protocollo informatico della struttura, come esplicitato nell'articolo 10, comma 3 della L.R. 56/2009, e provvede a:

- comunicare l'avvio del procedimento al beneficiario contenente le informazioni previste dalla L.R. 56/2009;
- assegnare un punteggio sulla base dei criteri di selezione indicati al punto 4 del presente Bando.

Ai fini della valutazione delle candidature, il responsabile del procedimento può eseguire eventuali verifiche in loco afferenti alla fase istruttoria.

Le candidature valutate positivamente sono ordinate in ordine decrescente secondo il punteggio attribuito ed inserite in una prima graduatoria.

In caso di *ex aequo*, ovvero nei casi di parità di punteggio, si applicherà il criterio temporale, dando preferenza alle candidature pervenute prima.

IMPORTANTE: al fine di garantire la copertura della sperimentazione sull'intero territorio ligure, considerando che attualmente il Compartimento Savonese costituisce circa il 50% della flotta ligure in possesso di licenza di pesca con la sciabica, la graduatoria dovrà tenere conto dei seguenti criteri:

- *deve essere selezionata almeno n. 1 imbarcazione per Compartimento marittimo.*
- *devono essere selezionate almeno n. 3 imbarcazioni nel Compartimento marittimo di Savona.*

A tal fine, si procederà ad una seconda graduatoria così stilata:

1. verranno selezionate prioritariamente le 4 imbarcazioni appartenenti ai 4 compartimenti liguri di Genova, Imperia, La Spezia, Savona che hanno ottenuto il punteggio più elevato e verranno ordinate secondo il punteggio assegnato;
2. successivamente, verranno selezionate altre 2 imbarcazioni per il compartimento di Savona con il punteggio più elevato per le singole marinerie;
3. in caso di completa assenza di imbarcazioni in uno o più compartimenti marittimi si procederà ad una redistribuzione basata sul normale scorrimento della graduatoria.

6 - Obblighi

Al fine di garantire la piena riuscita della sperimentazione, è fatto obbligo per il pescatore/armatore/proprietario dell'imbarcazione selezionata garantire la disponibilità di almeno quattro giorni al mese, in modo da assicurare la copertura di tutte le settimane incluse nel periodo autorizzato e garantire la piena collaborazione con i ricercatori allo sbarco o durante eventuali imbarchi.

Qualora non fossero rispettate le condizioni sopra indicate, l'imbarcazione verrà esclusa dalla sperimentazione e si procederà alla selezione della prima imbarcazione utile in graduatoria.

SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI CAMPAGNE ANNUALI DI PESCA SPERIMENTALE CON LA SCIABICA DA
NATANTE NELL'AMBITO DELLA GSA9

LETTERA DI CANDIDATURA

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a il _____ a
_____ (__ __), residente a _____ (__ __) in via
_____ n. _____,

- Telefono Cellulare _____
- E-mail _____
- Codice Fiscale _____

in qualità di

pescatore/armatore/proprietario/altro (*specificare*) della seguente imbarcazione da pesca:

(Dati relativi al peschereccio):

numero di registro della flotta dell'Unione

numero matricola

nome del peschereccio.....

potenza del motore (kW).....

stazza (GT).....

lunghezza fuoritutto.....

MANIFESTA il proprio interesse alla procedura in oggetto e pertanto CHIEDE di partecipare alla selezione indicata in oggetto per la quale dichiara di essere a conoscenza dei requisiti generali e speciali che dovranno possedere i soggetti invitati alla procedura.

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000

DICHIARA DI

- Essere cittadino italiano o di uno stato membro dell'UE;
- Godere dei diritti civili e politici;
- Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti riguardanti l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- Non essere sottoposto a procedimenti penali;
- Di non avere cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- Non avere di conflitti di interesse, ai sensi della normativa vigente, nei confronti del Direttore generale, del Dirigente e del Responsabile del procedimento della Struttura regionale proponente e della Struttura regionale competente in materia di contratti;
- Essere disposto ad operare su tutto il territorio di competenza del progetto;
- Accettare senza riserve le condizioni previste dall'avviso.

Il titolare del trattamento dei dati conferiti è la Regione Liguria, con sede in Via Fieschi, 15 - Genova.

ALLEGA

allo scopo la seguente documentazione:

- Copia della licenza di pesca da cui risulti, tra gli attrezzi consentiti, la sciabica da natante;
- Documento di identità in corso di validità.
- Ruolino di imbarco (cfr punto 6 dei criteri di valutazione)
- Informativa al trattamento dei Dati personali debitamente firmata
- Eventuali documenti e/o dichiarazioni che il richiedente ritenga utile allegare, finalizzati all'attribuzione del punteggio di merito

Luogo e data _____

Firma _____

DICHIARAZIONE

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____, il __/__/____ e residente a _____, Codice Fiscale in qualità di rappresentante dell'Impresa con sede legale nel Comune di _____,

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e/o mendaci ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

.....
.....
.....
.....

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Firma



INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 14 del Nuovo Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR)

Prima di procedere al trattamento dei Suoi dati, come richiesto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali dell'Unione Europea (GDPR 2016/679, articolo 14), La informiamo che i Suoi dati personali, conferiti a Regione Liguria, sono oggetto da parte di Regione di trattamento sia in forma cartacea sia elettronica per le finalità di seguito indicate.



TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE INTERNO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Titolare del Trattamento è Regione Liguria (di seguito “*Regione*”), con sede legale in via Fieschi 15 – 16121 Genova. In tale veste essa è responsabile di garantire l’applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione dei Suoi dati.

Regione ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o *Data Protection Officer* (DPO) ai sensi degli artt. 37 e ss. del regolamento, domiciliato presso la sede di Regione.

Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato per questioni inerenti al trattamento dei dati dell’Interessato, ai seguenti recapiti rpd@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it; tel.: 010 54851.



INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO

1. Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei dati personali avviene, per le finalità di seguito descritte, in conformità alla vigente normativa in materia di Privacy; pertanto, Regione si impegna a trattarli secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza, nel rispetto delle finalità di seguito indicate, raccogliendoli nella misura necessaria ed esatta per il trattamento, utilizzandoli solo da personale allo scopo autorizzato.

La base giuridica del trattamento si identifica nel Regolamento (UE) n. 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, “*relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 2019/2006, (CE) n. 1224/2009 e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio*”.

Il trattamento avverrà in modalità cartacea e mediante strumenti informatici con profili di sicurezza e confidenzialità idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza nonché ad evitare accessi non autorizzati ai dati personali.

2. Dati personali

Il trattamento dei dati personali, fra cui *dati anagrafici, fiscali, professionali, dati relativi all'ubicazione*, è svolto manualmente o mediante sistemi informatici e telematici, comunque idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, ed è riferito, in relazione alle finalità di seguito indicate a tutte le operazioni necessarie coerentemente con gli obiettivi prefissati.

Nel dettaglio, a titolo esemplificativo, i dati personali sono trattati nell’ambito delle attività di Regione per le seguenti finalità nell’ambito delle attività della Regione per la autorizzazione alla sperimentazione di cui al Reg. (UE) n. 1241/2019.

Il trattamento è necessario altresì per adempiere agli obblighi previsti in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (L. 6/11/2012 n. 190, art. 1, co. 9, lett. e) e nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza di Regione Liguria.

Regione, inoltre, si impegna di informare l'interessato ogni qual volta le finalità sopra esplicate dovessero cambiare prima di procedere ad un eventuale trattamento ulteriore.

3. Dati personali relativi a condanne penali e reati

In relazione alle finalità sopra riportate, Regione potrà trattare dati idonei a rivelare l'eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso, mediante l'acquisizione di informazioni quali ad esempio:

- informazioni concernenti il casellario giudiziale, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti o la qualità di imputato o di indagato.

In tal caso, tali dati saranno trattati con la massima riservatezza e per le sole finalità previste dalla legge.

Il conferimento dei dati giudiziari come definiti nella prima parte del presente paragrafo, sarà limitato alle sole circostanze per le quali esso è richiesto per motivi di conduzione dei compiti istituzionali di Regione.

4. Natura del trattamento

Il conferimento dei dati è **obbligatorio** ai fini della verifica dell'ammissibilità della domanda di contributo a valere sul Reg. UE n. 2021/1139 e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per Regione di dare esecuzione all'istruttoria per la verifica dell'ammissibilità delle domande stesse.

Il trattamento è necessario altresì per adempiere agli obblighi previsti in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (L. 6/11/2012 n. 190, art. 1, co. 9, lett. e) e nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza di Regione Liguria.

Il conferimento di ulteriori dati personali non richiesti direttamente dalla legge o da altra normativa potrà essere comunque necessario qualora tali dati personali siano connessi o strumentali all'instaurazione, attuazione o prosecuzione delle finalità sopra descritte; in tal caso l'eventuale rifiuto di fornirli potrebbe comportare l'impossibilità di eseguire correttamente il rapporto in essere.

5. Modalità di trattamento e periodo di conservazione dei dati

Il trattamento avviene con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, nel rispetto di quanto previsto dal Capo II (Principi) e dal Capo IV (Titolare del trattamento e responsabile del trattamento) del Regolamento.

Il trattamento potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire o trasmettere i dati stessi e, comunque, sarà eseguito nel rispetto delle disposizioni del D.lgs 196/03 s.m.i, dei relativi regolamenti attuativi, del Regolamento UE 2016/679 e s.m.i., del Reg. UE n. 2021/1139.

Nel caso in cui siano acquisiti dati che la legge definisce "*categorie particolari di dati personali*", tali dati saranno trattati – oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati – nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento.

Possono, inoltre, costituire oggetto di trattamento i dati personali idonei a rivelare l'eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso di cui al D.P.R. 14/11/2002 n. 313 e ss. mm. e ii. ("*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (Testo A)*"); tali dati saranno trattati – oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati – nel rispetto dei principi di cui all'art. 10 del Regolamento.

I dati forniti sono conservati per il periodo di tempo previsto dalla normativa che sottende il trattamento, anche tributaria e contabile; al termine di tale periodo, i dati personali saranno in tutto o in parte cancellati (ai sensi della normativa applicabile) o resi in forma anonima in maniera permanente.

6. Ambito di conoscibilità e comunicazione dei dati

I dati personali, inoltre, potranno inoltre essere comunicati, per le sopra citate finalità, alle seguenti categorie di soggetti:

- Liguria Digitale Spa, Parco Scientifico e Tecnologico di Genova Via Melen 77, 16152 Genova, Telefono: 010 - 65451 Fax: 010 – 6545422 mail: info@liguriadigitale.it; posta certificata protocollo@pec.liguriadigitale.it, quale Responsabile del Trattamento incaricato della gestione e manutenzione del sistema informativo;
- Autorità di controllo nell'ambito della verifica relativa alla gestione dei fondi comunitari;
- Altri Responsabili quali soggetti eventualmente incaricati da Regione per adempiere alla normativa vigente.


Con specifico riferimento a persone, società, associazioni o studi professionali prestino servizi o attività di assistenza e consulenza o forniscano servizi a Regione, con particolare ma non esclusivo riferimento alle questioni in materia tecnologica, contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria, essi saranno nominati, da parte di Regione, Responsabili del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 28 del GDPR, mediante atto di nomina dedicato, con indicazione delle modalità di trattamento e delle misure di sicurezza che essi dovranno adottare per la gestione e la conservazione dei dati personali di cui Regione è Titolare.

7. Trasferimento dei dati all'estero

La gestione e la conservazione dei dati personali avviene su server, ubicati all'interno dell'Unione Europea, di Regione e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento.

I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che Regione, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l'ubicazione dei server all'interno dell'Unione Europea e/o in Paesi extra-UE.

In tal caso, Regione assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati Extra-UE avverrà in conformità agli artt. 44 ss. del Regolamento ed alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato.



DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Con riferimento ai dati trattati da Regione, l'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, e 21 del Regolamento.

In particolare:

(a) la possibilità di ottenere da Regione Liguria la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che La riguardano, ed in questo caso, l'accesso alle seguenti informazioni:

- Finalità del trattamento,
- Categorie di dati personali trattati,
- Destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
- Periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- Qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
- L'esistenza di un processo decisionale automatizzato e, in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato;
- L'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento verso paesi terzi o organizzazioni internazionali;
- La fonte da cui hanno origine i dati personali e, se del caso, l'eventualità che i dati provengano da fonti accessibili al pubblico.

(b) In aggiunta, l'interessato ha il diritto di:

- ottenere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei Suoi dati, la cancellazione, nei termini consentiti dalla

- normativa, oppure chiedere che siano anonimizzati, la limitazione del trattamento, ed ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano;
- Revocare il proprio consenso, qualora previsto.

A tal scopo, Regione invita a presentare in maniera gratuita, la richiesta per iscritto, comprensiva di data e firma, trasmettendola a mezzo e-mail, al seguente indirizzo di posta elettronica:

rpd@regione.liguria.it;

protocollo@pec.regione.liguria.it.

Regione si impegna a rispondere alle richieste nel termine di un mese, salvo caso di particolare complessità, per cui potrebbe impiegare massimo 3 mesi. In ogni caso, la Regione provvederà a spiegare il motivo dell'attesa entro un mese dalla sua richiesta.

L'esito della richiesta verrà fornito per iscritto o su formato elettronico. Nel caso chiedi la rettifica, la cancellazione nonché la limitazione del trattamento, la Regione si impegna a comunicare gli esiti delle richieste a ciascuno dei destinatari dei suoi dati, salvo che ciò risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato.

Si ricorda che la revoca del consenso, non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Regione specifica che le potrà essere richiesto un eventuale contributo qualora le sue domande risultino manifestamente infondate, eccessive o ripetitive; a tal proposito Regione si è dotata di un registro per tracciare le sue richieste di intervento.

L'interessato può altresì proporre, in qualunque momento, un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, i cui recapiti sono rinvenibili sul sito www.garanteprivacy.it.

Modifiche alla presente informativa

La presente Informativa potrà subire delle variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente questa Informativa e di riferirsi alla versione più aggiornata.

Aggiornato il 1.3.2022

Attestazione di presa visione e lettura dell'informativa

Ai sensi della sovra indicata informativa, io Sottoscritto/a _____

Con la sottoscrizione della presente informativa, il/la Sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto, in applicazione dell'art. 14 del Regolamento, idonea e completa informativa circa le norme concernenti la tutela dei dati personali ed ai diritti riconosciuti all'interessato.

Lì e data

Firma

Identificativo atto: 2026-AM-2833
Area tematica: Attività produttive > Caccia e Pesca ,

Iter di approvazione del decreto

| Compito | Assegnatario | Note | In sostituzione di | Data di completamento |
|--|---|------|--------------------|-----------------------|
| *Approvazione soggetto emanante (regolarità amministrativa, tecnica) | Federico MARENCO Dirigente Responsabile di Giunta | | - | 10-04-2026 15:16 |
| *Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa, tecnica e contabile) | Federico MARENCO Dirigente Responsabile di Giunta | | - | 10-04-2026 15:15 |
| Approvazione legittimità | Simona DAGNINO | | - | 10-04-2026 15:13 |
| *Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria) | Mirvana FELETTI | | - | 10-04-2026 15:11 |

L'apposizione dei precedenti visti attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto sotto il profilo della legittimità nell'ambito delle rispettive competenze

Trasmissione provvedimento:

Bollettino Ufficiale della Regione Liguria per la sua pubblicazione integrale/per estratto
Sito web della Regione Liguria